SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 4123-C

RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MAGGIORE)

Comunicata alla Presidenza il 13 febbraio 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro delle finanze
e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(V. Stampato n. **4123**)

approvato dal Senato della Repubblica il 18 gennaio 2000

(V. Stampato Camera n. 6689)

modificato dalla Camera dei deputati il 6 novembre 2000

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 novembre 2000

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE

Relazione	Pag.	3
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge approvato dal Senato e testo approvato dalla	»	5

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 18 gennaio 2000, è stato modificato dalla Camera dei deputati soltanto per l'anno di decorrenza dell'autorizzazione di spesa, che è ora il 2000, anzichè il 1999. Tale scelta può apparire singolare, poichè una volta deciso di modificare il testo del Senato, sarebbe stato forse preferibile far decorrere gli oneri dal 2001.

Tuttavia, considerata l'opportunità di non procrastinare ulteriormente l'entrata in vigore dell'Accordo, la Commissione propone all'Assemblea di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Maggiore, relatore

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

30 gennaio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 61 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede **quanto a lire 61 milioni per il 1999** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Identico

Art. 2.

Identico

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 61 milioni annue a decorrere dal **2000**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2000**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

affari esteri e quanto a lire 61 milioni annue a decorrere dal 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Identico.

Art. 4.

Identico